

I crediti delle imprese. Slitta a oggi il via libera dell'esecutivo al decreto legislativo che recepisce la direttiva europea

Pa, dal primo gennaio pagamenti in 30-60 giorni

L'IMPATTO IN AZIENDA

Stessi termini anche per le imprese, ma ci sarà maggiore libertà contrattuale sull'entità degli interessi moratori e sulla soglia temporale

Marzio Bartoloni

Il governo prova a tener fede all'impegno di sciogliere, una volta per tutte, il nodo degli eterni tempi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, oltre a quelli tra imprese. Approda stamattina in consiglio dei ministri il decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue sui tempi massimi per saldare le fatture. Un Dlgs, arrivato già ieri sul tavolo di Palazzo Chigi ma poi slittato alla riunione "supplementare" di oggi, sul quale il via libera sembra scontato visto che sul testo, seguito da vicino dal ministro per gli Affari europei, Enzo Moavero, c'è già il consenso dei tecnici degli altri ministeri.

I tre articoli della bozza di decreto - che riscrive il precedente Dlgs 231 del 2002 - prevedono che dal 1° gennaio 2013 la Pa dovrà pagare i suoi fornitori entro 30 giorni, con deroghe a 60 giorni in particolari casi. Un tetto a cui potranno arrivare anche i pagamenti tra imprese e che potrà essere superato per le loro transazioni commerciali nel caso ci sia accordo tra le parti. Il Dlgs, che non dovrà passare per i pareri del Parlamento, dovreb-

be dunque rispettare la data stabilita dalla legge sullo statuto di impresa (la 180/2011) che oltre a prevedere la delega ad hoc per il Governo anticipa di quattro mesi - a metà novembre (invece che a metà marzo) - l'introduzione della direttiva Ue 2011/7. Un'accelerazione, dunque, che sarà molto probabilmente rispettata anche se poi le nuove regole scatteranno per le transazioni commerciali che si concluderanno dal 1° gennaio 2013 in poi. Un lasso di tempo, questo, - spiega la relazione illustrativa al decreto - necessario per dare tempo a tutti, Pa in primis, di adeguarsi anche per quanto riguarda la «modulistica contrattuale e le procedure interne di pagamento».

Quella dei ritardi nei pagamenti è da sempre un'emergenza, come sa bene anche l'Esecutivo, perché di fatto chiude i rubinetti togliendo liquidità alle imprese e alle Pmi costrette ad aspettare in media circa 180-190 giorni per essere pagate, con punte record al Sud dove si superano anche i 500 giorni. E le regole già in vigore - come quelle previste ad esempio per i lavori pubblici - finora non hanno sortito effetti. Da qui l'attesa per i nuovi paletti europei che, come detto, fissano a 30 giorni il termine ordinario che la Pa deve rispettare per pagare. Anche se ci saranno delle deroghe: in particolare per asl,

ospedali e imprese pubbliche che possono portare a 60 giorni il termine massimo. Ma anche tutte le altre Pa potranno accedere a questa deroga nel caso "eccezionale" in cui l'eventuale proroga sia giustificata «dalla natura o dall'oggetto del contratto» oppure dalle «circostanze esistenti al momento della sua conclusione».

Per le amministrazioni pubbliche che non rispetteranno i tempi scatterà la "sanzione" degli interessi legali di mora. Che decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento senza che sia necessaria la costituzione in mora. Gli «interessi legali di mora» si calcoleranno prevedendo una maggiorazione di 8 punti percentuali sul tasso fissato dalla Banca centrale europea: in sostanza si aggireranno intorno alla soglia del 10 per cento.

Per le imprese invece ci sarà maggiore libertà contrattuale: oltre a concordare l'entità degli interessi moratori potranno decidere, pattuendolo per iscritto, anche di superare la soglia massima dei 60 giorni per pagare. Il decreto però prevede espressamente tutta una serie di paletti per escludere automaticamente clausole vessatorie che puntino ad aggirare i tempi massimi, il pagamento degli interessi e l'eventuale risarcimento per i costi che sono necessari per recuperare i crediti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I punti chiave



I PAGAMENTI DELLA PA

Saldo entro 30 giorni

Il decreto legislativo prevede che dal 1° gennaio 2013 la Pubblica amministrazione provveda al saldo dei pagamenti verso i suoi fornitori entro 30 giorni che scattano dal ricevimento della fattura o dal ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi. Oppure dall'accettazione o dalla verifica (se previsto) della conformità della merce o dei servizi alla previsioni contrattuali



LE DEROGHE

Le proroghe a 60 giorni

Sono previste delle deroghe a 2 mesi per le imprese pubbliche e per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria. Anche le altre Pa potranno pagare a 60 giorni in casi eccezionali, e cioè quando l'eventuale proroga sia giustificata «dalla natura o dall'oggetto del contratto» oppure dalle «circostanze esistenti al momento della sua conclusione»



GLI INTERESSI DI MORA

Decorrenza automatica

Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento senza che sia necessaria la costituzione in mora. Nel caso il debitore sia una Pa scattano gli «interessi legali di mora» con una maggiorazione di 8 punti percentuali al tasso fissato dalla Bce. Per i pagamenti tra imprese si potrà invece concordare un tasso



LE FATTURE TRA IMPRESE

Saldo tra 30 e 60 giorni

Anche nelle transazioni commerciali tra le imprese è prevista la regola ordinaria dei 30 giorni per il pagamento che possono allungarsi fino a 60 giorni. Un tetto, questo, che può essere a sua volta superato nel caso sia stato pattuito espressamente tra le parti un termine di pagamento superiore. La clausola relativa al nuovo termine dovrà essere però provata per iscritto e non dovrà risultare «iniqua» per il creditore



NO A CLAUSOLE INIQUHE

Tutti i casi di grave iniquità

Prevista la nullità delle clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori e al risarcimento dei costi di recupero. Sono considerate *ex lege* gravemente inique le clausole che escludono il diritto al pagamento degli interessi di mora e quelle relative alla data di ricevimento della fattura, mentre si presumono gravemente inique quelle che escludono il risarcimento dei costi di recupero



I RISARCIMENTI

Rimborsi automatici dei costi

Il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi che ha sostenuto per il recupero delle somme che non sono state tempestivamente corrisposte. Al creditore spetta, infatti, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di almeno 40 euro (come soglia minima) a titolo di risarcimento del danno. È comunque fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito